



TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. **3216** del **R.A.C.L.** dell'anno 2019, promossa, ai sensi dell'art. 28, l. n. 300/1970, da:

ASSOCIAZIONE COBAS Scuola Sardegna – Provincia di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **GILDA – UNAMS (Provincia di Cagliari)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **UIL SCUOLA RUA CAGLIARI, Provincia del Sud Sardegna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **CISL SCUOLA TERRITORIALE CAGLIARI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **FLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza di Cagliari**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Rosanna Patta, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gianmarco Tivolacci, in virtù di procure speciali agli atti del fascicolo telematico,

RICORRENTI

CONTRO

Circolo Didattico n. 2 di Assemini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato,

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13 agosto 2019, le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 28 l. n. 300/1970, il Circolo Didattico n. 2 di Assemini, lamentando, nella loro qualità di associazioni sindacali rappresentate nella RSU della scuola convenuta e di associazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di settore, il compimento di due distinte condotte antisindacali da parte della Dirigente Scolastica del Circolo resistente.

Gli enti ricorrenti, in particolare, dopo avere premesso che i rapporti tra la dirigenza scolastica e le RSU si erano svolti in maniera assai critica nel corso dell'intero



procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto integrativo di istituto per l'anno scolastico 2018/2019, hanno allegato che la Dirigente Scolastica si era innanzitutto rifiutata di rendere l'informativa richiesta dalle organizzazioni sindacali relativa, al contempo, all'elenco analitico dei compensi nominativi assegnati ai singoli lavoratori ed a quello dei destinatari del c.d. "bonus docenti" per l'anno scolastico 2017/2018.

In secondo luogo, la medesima Dirigente aveva disposto autoritativamente, in assenza di accordo con le RSU in sede di contrattazione integrativa, il pagamento di tutti i propri collaboratori, nominati in numero di sei, attingendo le relative risorse dal FIS (Fondo dell'Istituzione Scolastica), benché la normativa di settore consentisse, in assenza di accordo sindacale, l'utilizzo del detto Fondo esclusivamente per la remunerazione di due collaboratori.

In ordine al primo punto, le associazioni ricorrenti hanno osservato come, pur a fronte delle reiterate richieste, anche scritte, effettuate dalle RSU fin dal settembre 2018 al fine di acquisire, in conformità alle previsioni dell'art. 5, CCNL 2016/2018, tutta la documentazione necessaria alla verifica delle singole voci di spesa liquidate e dei singoli destinatari di ogni compenso corrisposto, la Dirigente Scolastica si era limitata a fornire un elenco in forma aggregata degli emolumenti globalmente assegnati ai lavoratori impiegati nell'istituto.

Riguardo al secondo punto, invece, le organizzazioni sindacali hanno precisato che, pur potendo il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 1, comma 83, l. n. 107/2015, nominare dei propri collaboratori fino al 10% dell'organico, ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCNL 2006/2009 solo due di questi, in assenza di accordo sindacale, potevano essere remunerati con il FIS, salva differente deliberazione del Collegio dei docenti in ordine alla necessità della nomina di collaboratori eccedenti i due indicati.

Ciò premesso, le associazioni ricorrenti hanno concluso domandando che, accertata l'antisindacalità delle condotte evidenziate, al Circolo Didattico n. 2 di Assemini fosse ordinata la cessazione dei comportamenti illegittimi e che fosse, altresì, adottata ogni altra necessaria statuizione, compresa la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento della clausola del contratto d'istituto nella quale era stato previsto il pagamento a carico del FIS del compenso dei quattro collaboratori del Dirigente Scolastico di cui sopra, ferma l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo al ripristino del corretto assetto dei rapporti sindacali.

Il Circolo Didattico n. 2 di Assemini si è costituito in giudizio e ha resistito, sostenendo, con riferimento alla prima condotta contestata, che gli emolumenti assegnati con il FIS



potevano formare oggetto di informazione unicamente così come comunicati dalla Dirigente Scolastica, vale a dire in forma aggregata e senza poter pretendere – pena la violazione delle regole della privacy – la comunicazione degli importi percepiti da ogni singolo e individuabile lavoratore.

In relazione alla seconda condotta, ha quindi replicato come il Dirigente Scolastico, per effetto delle previsioni della legge 107/2015, possa nominare uno staff composto da più di due collaboratori, purché entro il limite del 10% del personale docente, e come, secondo le previsioni della legge medesima, dalla predetta designazione non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così imponendosi l'aggravio sul FIS del compenso di tutti i collaboratori nominati.

Per tali ragioni, il Circolo Didattico ha quindi concluso per il rigetto delle domande proposte.

Con le note autorizzate del 6 dicembre 2019 il resistente ha poi dedotto, con riferimento alla seconda condotta contestata, la sopravvenuta carenza di attualità della portata lesiva di quest'ultima, argomentando dalle dichiarazioni rese all'udienza del 22 ottobre 2019 – e successivamente ribadite alla successiva udienza dell'11 febbraio 2020 – dalla nuova Dirigente Scolastica, la dott.ssa Monica Massenti, la quale aveva riferito come *medio tempore* fosse intervenuto il pagamento dei collaboratori nominati per l'anno scolastico 2018/2019 dalla precedente Dirigente.

Sempre nel corso della medesima udienza la nuova Dirigente aveva altresì dato conto di come, per l'anno scolastico 2019/2020, l'individuazione dei collaboratori in parola era invece avvenuta in accordo col collegio dei docenti e di come, al momento, risultava essere in corso la contrattazione collettiva in ordine all'utilizzo del FIS per la remunerazione dei nuovi collaboratori in parola.

Successivamente, il Circolo convenuto ha anche chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta dell'elenco analitico dei compensi assegnati ai lavoratori dell'istituto, che doveva ritenersi soddisfatta con le informazioni comunicate con la nota del Dirigente Scolastico n. 1677 del 21 febbraio 2020, prodotta all'udienza del seguente 27 febbraio.

La completezza delle informazioni fornite dal resistente è stata peraltro contestata dalle ricorrenti, le quali hanno lamentato la perdurante mancanza, anche nella predetta nota n. 1677, sia dell'indicazione analitica degli emolumenti percepiti dal personale docente e ATA – comunicati ancora una volta in dati aggregati e tali da non consentire l'accertamento dei titoli di corresponsione delle somme assegnate – sia dell'elenco degli



assegnatari dei compensi a titolo di c.d. “bonus docenti”, esso pure oggetto di specifica domanda da parte delle organizzazioni sindacali.

La cessazione della materia del contendere in ordine al presente giudizio è stata infine domandata dai Circolo Didattico anche con le note *ex art.* 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020 per l’udienza del 9 giugno 2020, in virtù della trasmissione alle RSU delle successive note nn. 2934 e 3081 – rispettivamente recanti la *“puntuale informazione sui «criteri per la suddivisione del FIS a.s. 2018/2019»”* e la *“distribuzione del percepito individuale dettagliatamente descritto rispetto alle singole voci che hanno prodotto il totale di ciascun beneficiario”*, oltre che i criteri di distribuzione del “bonus docenti”, l’elenco dei relativi beneficiari, le fasce di punteggio e le percentuali relative agli importi di ogni fascia –, la cui incidenza sul presente giudizio è stata peraltro contestata dai ricorrenti con le successive note di replica, dove si è evidenziato come la domanda di cui in causa si riferisca alle informazioni sui compensi ed al “bonus docenti” assegnati nell’anno scolastico 2017/2018, mentre le indicazioni fornite alle RSU riguardavano gli emolumenti erogati l’anno scolastico successivo.

.

Le domande proposte sono fondate e devono, quindi, essere accolte.

La presente decisione ricalca le ampie e condivisibili motivazioni poste a sostegno del decreto *ex art.* 28, l. n. 300/1970 n. 1/2020 dell’8 aprile 2020 pronunciato dal Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro nel proc. R.A.C.L. n. 3221/2019 (est. D. Coinu), che si richiama espressamente anche ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c.,.

Riguardo alla prima delle condotte denunciate, e cioè con riferimento alle modalità attraverso le quali deve essere soddisfatta l’informazione richiesta dalle organizzazioni sindacali ricorrenti in ordine alla ripartizione dei compensi posti a carico del FIS per l’anno scolastico 2017/2018, devono, innanzitutto, essere richiamati i principi affermati dal Consiglio di Stato, in relazione al diritto di accesso avente il medesimo contenuto, nella sentenza n. 4417/18 invocata dalla parte ricorrente.

Malgrado i due istituti (il diritto di accesso e il diritto di informazione) siano evidentemente differenti, deve, peraltro, osservarsi come il giudice amministrativo abbia in quella sede condivisibilmente affermato che le organizzazioni sindacali sono parti (e non terze) rispetto al procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, cosicché esse vantano *“una legittimazione ed un interesse (interni e) accentuati a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale”*, e come, corrispondentemente,



“la posizione dei singoli lavoratori che abbiano fruito di somme del Fondo si attenua con riferimento alla possibilità di resistenza in ordine all’accesso sia dei nominativi dei singoli, che alla natura degli incarichi e progetti svolti, sia alla individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro” .

Dalle indicate considerazioni il giudice amministrativo trae, d’altra parte, la conclusione, per quanto di rilievo nel presente giudizio, che alla indicata *discovery* documentale non si applichi il limite dell’anonimato dei dati previsto dall’art. 112, comma 3, D. Lgs. 196/03 in relazione agli (al più) assimilabili *“trattamenti”* di dati *“per valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti”*, facenti parte del catalogo dei trattamenti effettuati in materia di *“Lavoro e previdenza sociale”* per *“finalità di rilevante interesse pubblico”*.

Cosicché, sulla base delle riportate argomentazioni, pienamente utilizzabili anche nella fattispecie in esame dal momento che anche il diritto di informazione – il cui corretto e completo adempimento, a norma dell’art. 5 CCNL 2016/2018, costituisce il *“presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali”* – si configura come uno dei presupposti necessari perché alle organizzazioni sindacali sia consentito di *“poter svolgere pienamente il proprio mandato sindacale”*, deve affermarsi che, in materia, a fronte dell’interesse partecipativo e non meramente conoscitivo vantato dalle organizzazioni sindacali nel procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, non operi il limite dell’anonimato dei dati e sussista, invece, un interesse tutelato dei soggetti sindacali *“a conoscere ogni particolare della procedura stessa”* e, quindi, i *“nominativi dei singoli”*, *“la natura degli incarichi e progetti svolti”*, *“la individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro”* .

Non risulta, invece, condivisibile il parere di segno contrario, invocato dalla parte convenuta a sostegno della propria posizione, reso il 7 ottobre 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali (doc. n. 1 di parte convenuta), dal momento che in esso si trascura di considerare la particolare posizione *“interna”* rivestita, come detto, dalle organizzazioni sindacali nel procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, e la conseguente funzione partecipativa – e non, invece, di garanzia di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti esterni al procedimento – che il diritto di informazione sindacale riveste nelle fattispecie analoghe a quella in esame.

Né, d’altra parte, può dubitarsi del fatto che le modalità di informazione pretese dalle organizzazioni sindacali ricorrenti – certamente pertinenti alle prerogative che la



contrattazione collettiva riconosce alle medesime in ordine alla verifica sia dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo d'istituto, sia dell'avvenuto rispetto dei criteri stabiliti per l'utilizzo delle risorse del fondo e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 6, lett. *n* e *o*, CCNL 2006/2009) – risultino altresì proporzionate rispetto alla indicata finalità partecipativa cui il diritto di informazione è funzionale, dal momento che la reale possibilità di verificare pienamente e compiutamente il rispetto dei criteri sopra indicati non può prescindere dalla completezza dell'informazione ottenuta e dalla possibilità di conoscere i concreti destinatari delle risorse impiegate.

Tali considerazioni portano, quindi, a ritenere l'illegittimità della prima delle condotte denunciate dalle parti ricorrenti, la quale non può dirsi esclusa neppure alla luce di quanto comunicato alle RSU dal Circolo Didattico con le note n. 2934 e n. 3081 – quest'ultima, peraltro, rimasta meramente allegata ma non prodotta –, ostensive delle sole informazioni sull'utilizzo del FIS per l'anno scolastico 2018/2019 e non per quello precedente, come invece oggetto di richiesta *ex art.* 5 CCNL 2016/2018 da parte delle organizzazioni sindacali.

Accertata, pertanto, la natura antisindacale dell'omessa informazione in parola, deve ordinarsi alla parte convenuta di fornire alle parti ricorrenti l'elenco analitico dei compensi gravanti sul FIS assegnati in relazione all'anno scolastico 2017/2018, comprensivo dei nominativi dei lavoratori interessati, dell'indicazione degli importi ricevuti da ciascuno dei medesimi e del titolo della relativa attribuzione patrimoniale, oltre che degli emolumenti a titolo di c.d. "bonus docenti" per il medesimo anno scolastico 2017/2018.

*

Quanto alla seconda condotta denunciata deve osservarsi quanto segue.

Innanzitutto, va rilevato come la norma contenuta nell'art. 1, comma 83, legge 107/2015, la quale prevede che *"Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica"*, e quella contenuta nell'art. 88, comma 2, CCNL 2006/09, la quale prevede che *"Con il fondo"* (di istituto) *"sono, altresì, retribuite : f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali"*, operino su due piani differenti, stabilendo la prima il limite, sino al 10% dell'organico, delle prerogative del Dirigente Scolastico nella nomina dei propri collaboratori e la seconda il limite, ben più



stringente, entro il quale i predetti incarichi debbano necessariamente gravare sul Fondo di istituto.

Deve, quindi, escludersi sia che tra le norme indicate esista un contrasto, sussistendo piuttosto tra le medesime una mera relazione di interferenza, sia che, a prescindere da qualunque altra considerazione, la sopravvenuta vigenza della legge 107/2015 abbia comportato, a norma dell'art. 1, comma 196, della legge medesima, l'inefficacia della norma contrattuale richiamata.

D'altra parte, l'indicata norma contrattuale non può ritenersi neanche incisa dal contenuto della seconda parte del già citato art. 1, comma 83, legge 107/2015, secondo il quale *“Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*, posto che la norma non effettua alcun riferimento, né implicito, né indiretto, al Fondo d'Istituto, né alla stessa può essere riconosciuta, più in generale, la funzione di individuare o imporre altre forme di *“finanziamento”* degli incarichi eventualmente attribuiti dal Dirigente Scolastico, svolgendo la stessa piuttosto la funzione di porre un limite alle prerogative stesse, nel senso che gli incarichi potranno essere conferiti nei soli limiti in cui i medesimi, nel rispetto delle norme vigenti, compresa, quindi, quella contrattuale relativa alle attività che debbano necessariamente gravare sul Fondo di istituto, non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Escluso, quindi, che la norma contrattuale contenuta nell'art. 88, comma 2, lettera f, CCNL 2006/2009 sia stata efficacemente abrogata, limitata o incisa da altre fonti normative, deve altresì ritenersi che la stessa, neppure *“derogata”* in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 22, lett. c), CCNL 2016/2018, non potesse essere unilateralmente disattesa dalla Dirigente Scolastica, come invece pacificamente avvenuto nella presente fattispecie.

La circostanza allegata all'udienza del 22 ottobre 2019 dalla Dirigente Scolastica della parte resistente, relativamente all'ormai intervenuto pagamento dei collaboratori nominati per l'anno scolastico 2018/2019, pur non specificamente contestata dai ricorrenti, non vale ad escludere il carattere antisindacale della condotta oggetto di censura nel presente giudizio.

Il pagamento in parola, infatti, oltre che privo di qualsiasi dimostrazione, quand'anche provato non consentirebbe comunque di ritenere cessata l'attualità della portata lesiva della condotta posta in essere dalla Dirigente.



Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, in tema di repressione della condotta antisindacale *“il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale”* (Cass. civ., Sez. L, 22 maggio 2019, n. 13860).

Nel caso di specie, se pure dovesse considerarsi ormai esaurita la condotta violatrice delle prerogative sindacali adottata dalla Dirigente Scolastica del Circolo Didattico, nell'ipotesi dell'avvenuto pagamento dei collaboratori della Dirigente nominati per l'anno scolastico 2018/2019 e dell'intervenuta adozione di un nuovo Contratto integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2019/2020, cionondimeno gli effetti dell'unilaterale attingimento delle risorse del FIS censurato andrebbero ritenute ad oggi perduranti, sia in termini di depauperamento – non concordato con le rappresentanze sindacali – del Fondo stesso, che di mancato rispetto delle prerogative sindacali, soprattutto alla luce di una valutazione globale dei rapporti fra la Dirigenza Scolastica e le RSU.

In relazione a tale ultimo aspetto, deve rilevarsi infatti, che se, da un lato, la nuova Dirigente Scolastica ha dichiarato come la nomina dei propri collaboratori per l'anno scolastico 2019/2020 sia avvenuta – differentemente dall'anno scolastico precedente – di concerto col collegio dei docenti, dall'altro lato, a testimonianza delle relazioni tuttora conflittuali con le organizzazioni sindacali, la medesima Dirigente non abbia ancora offerto riscontro sulla richiesta d'informazioni relativa all'utilizzo dei compensi attinti dal FIS per l'anno scolastico 2017/2018, oggetto del presente giudizio, e ciò nonostante gli svariati solleciti delle organizzazioni sindacali ricorrenti e l'invito formulato da questo stesso Giudice all'udienza del 27 febbraio 2020.

Sulla base delle considerazioni svolte, ritenuta, quindi, la natura antisindacale anche della seconda condotta denunciata, la clausola del Contratto d'Istituto 2018/2019 con la quale il Circolo Didattico convenuto, in persona del proprio Dirigente Scolastico, ha posto a carico del FIS i compensi dei collaboratori eccedenti il numero di due unità previsto dalla contrattazione collettiva di settore deve essere annullata e deve essere ordinato al Circolo Didattico medesimo, in persona del proprio Dirigente Scolastico, di astenersi per il futuro da comportamenti analoghi a quelli indicati.



Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per la fase di trattazione nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai procedimenti cautelari, devono essere poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

visto l'art. 28, l. 300/70:

- accoglie le domande proposte dalle organizzazioni sindacali ricorrenti e per l'effetto, ritenuta la natura antisindacale delle condotte denunciate, ordina alla parte convenuta di fornire alle parti ricorrenti l'elenco analitico dei compensi gravanti sul FIS assegnati in relazione all'anno scolastico 2017/2018, comprensivo dei nominativi dei lavoratori interessati, dell'indicazione degli importi ricevuti da ciascuno dei medesimi e del titolo dell'attribuzione patrimoniale;
- annulla, inoltre, la clausola del Contratto d'Istituto 2018/2019 con la quale il Circolo Didattico convenuto, in persona del proprio Dirigente Scolastico, ha posto a carico del FIS i compensi dei collaboratori del Dirigente Scolastico eccedenti il numero di due unità previsto dalla contrattazione collettiva di settore e ordina all'Istituto medesimo, in persona del proprio Dirigente Scolastico, di astenersi per il futuro da comportamenti analoghi a quello indicato;
- condanna il Circolo Didattico convenuto alla rifusione, in favore delle organizzazioni ricorrenti, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.067,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Cagliari il 31 luglio 2020

IL GIUDICE

(dott.ssa Elisabetta Tuveri)

